

**Comunicazione n. DM/99048465 del 17-6-1999**

inviata alla società per azioni ...

**Oggetto: Disciplina della dematerializzazione obbligatoria. Risposta a quesito**

Si fa riferimento alle note trasmesse da codesta Società in data ... e ..., con cui è stato chiesto se la disciplina della dematerializzazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e dal regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 si applichi alle azioni ordinarie della società "... ", nonostante la stessa figuri nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico.

Codesta società evidenzia l'incompatibilità, nel caso di specie, tra l'obbligo di accentramento in regime di dematerializzazione derivante dall'art. 23, comma 2, lett. c) del regolamento ultimo citato e l'esistenza di vincoli statutari che comporterebbero la non girabilità delle predette azioni.

Occorre in proposito considerare preliminarmente che tra i presupposti dell'ammissione degli strumenti finanziari al sistema di gestione accentrata l'art. 22, comma 1, del citato regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 pone la libera trasferibilità degli stessi strumenti finanziari.

In linea di principio, questa Commissione è dell'avviso che ai fini dell'esclusione dell'obbligo di dematerializzazione possa rilevare l'esistenza di vincoli statutari idonei ad escludere la libera trasferibilità delle azioni in parola.

Nel caso di specie un vincolo di tale genere va ravvisato nell'art. 6 dello Statuto, secondo cui le azioni sono nominative e la loro alienazione, dazione in pegno o costituzione in usufrutto - per atto *inter vivos* e nei confronti di non soci - non è efficace senza il consenso del Consiglio di amministrazione, il quale può rifiutarlo solamente per gravi ragioni riguardanti l'avente causa.

Infatti, sotto lo specifico aspetto dell'ammissione al sistema di gestione accentrata si ritiene che la nozione di "strumenti finanziari liberamente trasferibili" racchiusa nell'art. 22, comma 1, del reg. n. 11768/98 vada ricostruita a partire dal modello di vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie delle banche popolari delineato dal testo unico bancario; modello che rappresenta la soglia minima al di sotto della quale uno strumento finanziario non risulta liberamente trasferibile ai fini dell'ammissione al sistema di gestione accentrata.

La previsione del già richiamato art. 6 dello Statuto di codesta società, nel subordinare al gradimento della società l'efficacia verso la stessa degli atti di alienazione aventi ad oggetto le azioni ordinarie, ne fa venire meno la "libera trasferibilità" poiché essa riguarda l'esercizio verso l'emittente non soltanto dei diritti corporativi, ma anche dei diritti patrimoniali dell'acquirente.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*